(N. 201)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(VANONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(PELLA)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro del Bilancio
(PELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(BRESCIANI TURRONI)

e col Ministro della Marina Mercantile
(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1953

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — La Svizzera, verso la fine del 1952, istituì un premio di esportazione per il suo bestiame bovino, ed è riuscita ad aumentarne notevolmente l'importazione in Italia, esercitando così una vivace concorrenza in tale settore.

Infatti, mentre fino all'ottobre 1952 l'Italia ha importato dalla Svizzera complessivamente circa 2.882 vacche, torelli e giovenchi, nel successivo mese di dicembre ne ha introdotti oltre 18.554 capi, con un aumento, nei soli due mesi di novembre e dicembre, di capi 15.672. Nel primo semestre di quest'anno l'importazione dalla Svizzera di bovini è rappresentata da capi 8.038, di fronte a capi 215 nel primo semestre del 1952 e a 197 nello stesso periodo del 1951.

Tale aumento di importazione, eccedendo le normali esigenze di mercato, incoraggia la flessione dei prezzi all'ingrosso che si registra in questo settore, cagionando perciò un grave perturbamento nel mercato nazionale del bestiame bovino ed esercitando una dannosa influenza sulla nostra possibilità di allevamento e sulla consistenza del nostro patrimonio zootecnico.

Per ovviare a tale inconveniente, si è ritenuto indispensabile provvedere a riequilibrare la situazione, avvalendosi della norma di cui all'articolo 8 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, che prevede la possibilità di stabilire speciali coefficienti, che valgano a compensare i premi concessi all'esportazione dagli altri Paesi. E poichè tali premi vanno da un minimo di venti ad un massimo di quaranta franchi svizzeri per quintale a peso vivo, si è calcolato di potere, in media, colpire l'importazione del bestiame bovino dalla Svizzera con un diritto di lire 30.000 per capo, da riscuotersi in aggiunta agli altri diritti attualmente in vigore.

Avendo l'applicazione del provvedimento carattere di assoluta improrogabilità, si è ritenuto necessario fare ricorso alla procedura di urgenza prevista dall'articolo 10 delle disposizioni preliminari sopra richiamate, adottandosi all'uopo l'unito decreto-legge, del quale ora si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

ALLEGATO.

Decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, *n. 270 del 24 novembre 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di eliminare il grave perturbamento che al mercato nazionale del bestiame deriva dal premio, di cui beneficia il bestiame bovino da macello di origine svizzera esportato in Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, alla importazione del bestiame bovino da macello, di origine e provenienza dalla Svizzera, è dovuto un coefficiente di compensazione di lire 30.000 per capo, da riscuotersi dalle dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale bestiame, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il provento del diritto di cui all'articolo 1 sarà fatto affluire ad apposito capitolo, da istituirsi nel Capo II (Dogane e imposte indirette) dello stato di previsione del bilancio di entrata, e da intestarsi « Coefficiente di compensazione ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1953.

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI-TURRONI — TAMBRONI.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA.